



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E AFFINI,
DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00**

*Emanato con Decreto 16 febbraio 2010, n. 15722
Entrato in vigore il 7 marzo 2010*



SERVIZIO EDILIZIA E LOGISTICA
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 219600 - Fax +39 0332 219609
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano IV
Uff. 4.026



**REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA,
ALL'INGEGNERIA E AFFINI,
DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00**

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Determinazione dell'importo	3
Art. 3 - Tipologia di incarichi	3
Art. 4 - Tipologia di soggetti incaricabili.....	3
Art. 5 - Cause di esclusione.....	3
Art. 6 - Costituzione dell'elenco.....	4
Art. 7 - Elenco operatori economici	4
Art. 8 - Criterio di affidamento	4
Art. 9 - Modalità di affidamento e disciplinare di incarico	5
Art. 10 - Onorari professionali.....	5
Art. 11 - Mancanza di candidature.....	5



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di servizi affini di importo inferiore a € 100.000,00= in conformità a quanto stabilito dall'art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e, per quanto applicabile, all'art. 62 del D.P.R. 554/99, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo del Codice Appalti.

Art. 2 - Determinazione dell'importo

1. La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'assoggettamento degli incarichi al presente Regolamento è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico sulla base di quanto previsto all'art. 62 del D.P.R. n. 554/99.

Art. 3 - Tipologia di incarichi

1. Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli incarichi professionali tecnici concernenti le attività e le pratiche tecniche sottoelencate:
 - a. elenco 01: attività di progettazione architettonica
 - b. elenco 02: attività di progettazione strutturale
 - c. elenco 03: attività di progettazione impianti elettrici
 - d. elenco 04: attività di progettazione impianti idro-termo-sanitari, meccanici e prestazioni ex L. 10/91 e s.m.i.
 - e. elenco 05: attività di supporto al responsabile unico del procedimento
 - f. elenco 06: attività di direzione lavori, misura e contabilità
 - g. elenco 07: attività di collaudo (in corso d'opera, tecnico-amministrativo)
 - h. elenco 08: collaudo statico
 - i. elenco 09: attività di progettazione di opere a verde e arredo urbano
 - j. elenco 10: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
 - k. elenco 11: pratiche per la prevenzione incendi
 - l. elenco 12: rilievi topografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali, perizie estimative
 - m. elenco 13: studi di impatto ambientale.

Art. 4 - Tipologia di soggetti incaricabili

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) con le specificazioni di cui al successivo comma 2.
2. La procedura di affidamento degli incarichi in parola è preceduta dall'attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti che consentono di reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa di questa Università.

Art. 5 - Cause di esclusione

1. Non possono risultare affidatari i soggetti di cui al precedente art. 4 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili con l'esercizio della libera professione.
2. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.



Art. 6 - Costituzione dell'elenco

1. E' istituito l'elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi di cui al precedente Articolo 1 da utilizzare in relazione alla tipologia ed alle esigenze tecniche.
2. Per ottenere l'iscrizione all'elenco i soggetti, di cui all'art. 4, interessati devono presentare istanza di inserimento indirizzata all'Università degli Studi dell'Insubria, utilizzando l'allegata modulistica.
3. L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare in base alle esigenze dell'Ateneo, incarichi professionali per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 1.
4. L'acquisizione dell'istanza e l'inserimento nell'elenco non comporterà pertanto attribuzione di punteggi, né l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Università, né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto inserito in elenco in ordine all'eventuale conferimento.
5. Al fine della prima istituzione degli elenchi, i professionisti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 del 30.03.2010.
6. I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti in ordine alfabetico.
7. Le domande ed i relativi curricula che dovessero pervenire successivamente alla data di scadenza, saranno esaminati da una Commissione Tecnica Interna, nominata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico che, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà ad integrare gli elenchi stessi.
8. Gli elenchi avranno validità temporale di anni tre.
9. Per tutto il periodo di validità gli iscritti potranno integrare i dati già trasmessi.

Art. 7 - Elenco operatori economici

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., che impone la consultazione di soggetti iscritti in elenco che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale oltre che economico-finanziaria in relazione all'incarico, questa Università ricorre agli elenchi dei Professionisti predisposti, tenuti ed aggiornati, a cura dell'Ufficio Tecnico.

Art. 8 - Criterio di affidamento

1. L'incarico di servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro è conferito mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
2. L'incarico di servizi tecnici di importo superiore a 20.000 euro ed inferiore a 100.000 euro è conferito ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del citato D. Lgs. 163/06 (negoziata senza pubblicazione del bando di gara), a seguito di valutazione comparata tra un minimo di cinque curriculum omogenei per ambito di esperienza, in ragione della maggiore aderenza dell'esperienza dedotta dal curriculum selezionato alla natura ed alla tipologia del servizio da affidare.
3. La scelta dei soggetti cui sarà rivolto l'invito per la presentazione dell'offerta sarà effettuata, pertanto, motivatamente, in base all'esperienza e alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere, e all'importo del servizio da affidare, con rispetto del principio della



rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, tenendo conto dei seguenti parametri:

- a. tipologia dell'incarico da affidare;
 - b. rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
 - c. rotazione degli incarichi;
 - d. disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
4. Dell'affidamento sarà data notizia mediante pubblicazione nei modi di legge.
 5. Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti.

Art. 9 - Modalità di affidamento e disciplinare di incarico

1. All'atto dell'affidamento dell'incarico il soggetto affidatario dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e (ove necessaria) presentare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale.
2. L'incarico professionale sarà regolamentato da apposito Disciplinare, nel quale saranno delineate le prestazioni afferenti all'incarico, la documentazione da consegnare, le modalità di svolgimento dell'incarico stesso, la tempistica di consegna degli elaborati e relative penali, le modalità di pagamento.

Art. 10 - Onorari professionali

1. I corrispettivi stimati saranno calcolati a percentuale o a discrezione, in funzione dei servizi richiesti, al netto di IVA e Cassa di Previdenza. L'Università porrà a base di gara gli importi (onorari+spese) adottando come riferimento il D.M. 04.04.2001 e s.m.i..
2. Il corrispettivo complessivo, comprese le spese accessorie, IVA e contributi previdenziali esclusi, per ogni singolo incarico dovrà essere inferiore ad euro 100,000,00 (euro centomila/00).
3. Le prestazioni affidate saranno compensate nella misura minima ammessa dai tariffari, secondo i criteri previsti dalle leggi professionali, cui verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dal professionista e valutata dall'Università in ragione della natura dell'intervento.
4. L'entità del rimborso delle spese sarà parimenti determinata dall'Università in misura mai superiore ai minimi previsti dalle leggi professionali.
5. Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l'art. 2 della legge n. 248/06 e s.m.i., pertanto, l'onorario costituirà oggetto di valutazione dell'offerta.

Art. 11 - Mancanza di candidature

1. Qualora non risultino conseguite candidature ovvero, a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di Curricula Professionali per l'affidamento di incarichi professionali di servizi di architettura e ingegneria e di servizi tecnici affini di importo presunto inferiore a euro 100.000,00= (centomila/00) le candidature pervenute risultino inadeguate, questa Stazione Appaltante ha facoltà di avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., selezionando almeno cinque professionisti.